

Articolo 1 (Dichiarazione dello stato di emergenza idrica)

1. A fronte della situazione di grave carenza idrica, accertata anche sulla base delle segnalazioni delle autorità locali, nell'ATO Ovest Provincia di Imperia, il Presidente della Regione è autorizzato a dichiarare lo stato di emergenza di interesse regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile).
2. Con la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono individuati:
 - a) gli interventi da effettuare per il superamento dell'emergenza;
 - b) i soggetti attuatori degli interventi nell'ambito degli enti pubblici territoriali;
 - c) le modalità di rendicontazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo i soggetti attuatori possano avvalersi delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
5. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione anticipa le risorse necessarie in sostituzione e in danno dei soggetti gestori del servizio, fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00.

Articolo 2 (Esercizio dei poteri sostitutivi sugli Enti di Governo d'Ambito)

1. Il Presidente della Regione nell'ambito delle azioni sostitutive di cui all'articolo 152, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), decorso inutilmente il termine di diffida, può nominare un commissario *ad acta* in sostituzione dell'Ente di Governo d'Ambito.
2. L'atto di nomina di cui al comma 1 stabilisce il contenuto delle attività che il Commissario è incaricato a svolgere, fissando i termini per l'espletamento delle medesime.
3. Per le funzioni di cui al comma 2 il Commissario *ad acta* può avvalersi delle strutture delle Province o della Città Metropolitana di Genova territorialmente competenti.
4. Al commissario *ad acta* è corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo dell' 80 per cento del trattamento economico spettante ai Direttori Generali della Giunta Regionale. Gli oneri sono a carico dell'Ente di Governo dell'Ambito.

Articolo 3 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019:

stato di previsione dell'entrata

- Titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" aumento in termini di competenza e di cassa di euro 2.000.000,00.

Stato di previsione della spesa

- Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" aumento in termini di competenza e di cassa di euro 2.000.000,00.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.